

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 17/07/2025 n. 922

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.I - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA AL PROGETTO DENOMINATO MODIFICHE SOSTANZIALI DI UNA INSTALLAZIONE DI GESTIONE RIFIUTI - COMUNI DI CAMERATA PICENA E ANCONA DI CUI AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/06 - RICHIEDENTE: SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA:

- la nota prot. n. 32131 del 15/09/2023, con la quale l'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Provincia ha provveduto a pubblicare la documentazione progettuale completa e contestualmente convocato, ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990, la prima seduta della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 relativamente all'istanza, proposta dalla ditta SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L., tesa ad ottenere, tra i vari atti di assenso necessari, l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, per il progetto denominato "MODIFICHE SOSTANZIALI DI UNA INSTALLAZIONE DI GESTIONE RIFIUTI" nei Comuni di Camerata Picena e Ancona;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 34200 del 29/09/2023, redatta, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV:

“.... l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando il Fosso di Barcaglione (Il Fossatello) - (c.d. Galasso acque).

Il progetto presentato prevede una totale riorganizzazione dell'attuale sede operativa sita nel Comune di Camerata Picena, alla luce dell'adeguamento che la ditta deve eseguire alle BAT di settore, con la dismissione dell'intero impianto e l'ampliamento delle attività di trattamento dei rifiuti su terreno confinante, sempre di proprietà della SEA Servizi Ecologici Ambientali srl, ricadente nel Comune di Ancona.

La sua attuazione è, in particolare, finalizzata a:

- realizzare il trattamento distinto separato e settorializzato delle varie tipologie di rifiuti attraverso la realizzazione di nuovi edifici e costruzioni;*
- demolire gli edifici presenti realizzati con prescrizioni normative (sismiche e di protezione al fuoco) vigenti all'epoca della realizzazione;*
- aumentare le prestazioni dei trattamenti e dei processi di recupero;*
- ristabilire una area di parcheggio per i veicoli pesanti della ditta e garantire un'ampia viabilità interna e degli spazi distinti tra le varie attività di gestione rifiuti che saranno effettuate esclusivamente all'interno degli edifici di nuova realizzazione;*
- facilitare l'accesso su tutto il perimetro e su tutte le parti della installazione a garanzia delle attività di manutenzione e di accesso rapido in caso di necessità e/o emergenza.*

Il progetto, per la sua attuazione, necessita pertanto di importanti opere edili, con la costruzione di strutture industriali di notevoli dimensioni.

Il nuovo impianto verrà, in particolare, suddiviso in n. 3 settori, legati alle varie attività interne:

- Settore A, nella porzione ovest dell'impianto, in cui saranno gestiti i rifiuti liquidi;*
- Settore B, nella parte centrale dell'impianto, in cui saranno presenti l'impianto di stabilizzazione solidificazione, l'impianto di selezione, recupero e riduzione volumetrica, l'impianto di semplice riduzione volumetrica e l'area di stoccaggio rifiuti solidi su cassoni scarrabili;*
- Settore C, posto al confine est della ditta, in cui saranno presenti la sezione essiccazione fanghi, sezione di bonifica contenitori, sezione di cernita e raffinazione/lavaggio plastiche e produzione cippato, sezione di triturazione bombolette spray e la centrale termica alimentata a cippato.*

Come illustrato dette opere risultano poste al confine tra il Comune di Camerata Picena e quello di Ancona, pertanto, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 5 della L.R. 34/1992 e ss. mm. e ii., le funzioni di competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono della Provincia in quanto l'intervento interessa il territorio di due o più Comuni della stessa.

Visto il comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, il quale prevede che "l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica [...] effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento".

Considerato che:

- la porzione di territorio interessata dall'intervento ha da tempo perso i suoi connotati naturali data l'antropizzazione che ha subito nel corso degli anni (presenza dell'attività industriale esistente, dell'autostrada, diversi impianti fotovoltaici ecc);*

- *la progettazione attuata è volta ad un migliore e minore utilizzo delle risorse naturali impegnate ed alla diminuzione dell'impatto ambientale nella zona circostante attraverso l'impiego di tecniche e materiali costruttivi innovativi e conformi alle norme comunitarie;*
- *le opere di mitigazione in progetto, con l'ampliamento delle essenze arbustive presenti soprattutto lungo la fascia ripariale dei due fossi, fungeranno da schermatura e mitigazione dell'impatto visivo della ditta.*

Vista la nota della Soprintendenza prot. n. 4231 del 12/04/2022, acquisita al prot. n. 18315 del 30/05/2022, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni all'esecuzione dell'intervento, che qui integralmente richiamata, si condivide nei contenuti e nella valutazione.

Per quanto sopra esposto, si ritiene quindi di proporre, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, l'espressione del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del progetto denominato "modifiche sostanziali di una installazione di gestione rifiuti" in quanto compatibile con i vincoli e le prescrizioni insistenti sulla zona, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

"

- *gli edifici (coperture comprese) dovranno essere pitturati con cromie della gamma dei colori delle terre (quindi non con il bianco), lo stesso dicasi per gli altri manufatti tecnici.*
- *L'area parcheggio dovrà essere realizzata con grigliati verdi o betonelle inverdite; fra la zona destinata a parcheggio e i limiti dell'area dovrà essere realizzato un filtro verde di almeno 5 m; le essenze messe a dimora dovranno essere autoctone e diversificate, disposte in maniera organica e non secondo uno schema rigidamente geometrico;*
- *Tutte le pavimentazioni esterne (viabilità e piazzali) dovranno essere realizzate in terra stabilizzata sfruttando la terra locale; laddove si debba ricorrere all'asfalto questo sia colorato con cromie afferenti alla gamma delle terre;*

- *i pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo antiriflesso: i telai dovranno essere di colore brunito in modo da uniformare cromaticamente la superficie.”.*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 34200 del 29/09/2023 l'Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, la suddetta relazione tecnica illustrativa al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il successivo parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 11072 del 05/10/2023, pervenuta in data 05/10/2023 e registrata al ns. prot. n. 34842 del 05/10/2023;

RICHIAMATA la conferenza dei servizi conclusiva relativa al procedimento autorizzatorio unico convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/06, dall'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amm.ne con nota prot. 24775 del 16/06/2025, tenutasi in data 17/07/2025;

PRESO ATTO del nuovo parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU, ad integrazione del precedente, con nota prot. n. 10425 del 17/07/2025, pervenuto in pari data e registrato al ns. prot. n. 29089 del 17/07/2025 in merito alla realizzazione dell'intervento in esame;

CONSIDERATO che i sopra citati pareri della Soprintendenza di cui all'art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. hanno natura obbligatoria e vincolante;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di poter esprimere parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla ditta SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. nei Comuni di CAMERATA PICENA e ANCONA, con le prescrizioni sopra riportate;

RICHIAMATI:

- l'Art. 146 "Autorizzazione" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 801 del 23/06/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2025 e fino al 30 settembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 e ss.mm.ii., l'autorizzazione paesaggistica, relativamente al progetto denominato "*MODIFICHE SOSTANZIALI DI UNA INSTALLAZIONE DI*

GESTIONE RIFIUTI” nei Comuni di Camerata Picena e Ancona proposto dalla ditta SEA SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L. all'interno del procedimento autorizzatorio unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/06, avviato dall'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Provincia con nota prot. n. 32131 del 15/09/2023, nel rispetto dei contenuti e prescrizioni della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (Prot. n. 34200 del 29/09/2023), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata, e delle prescrizioni degli allegati pareri della Soprintendenza ABAP-AN-PU prot. n. 11072 del 05/10/2023 (pervenuto in pari data e registrato al ns. prot. n. 34842 del 05/10/2023) e prot. n. 10425 del 17/07/2025 (pervenuto in pari data e registrato al ns. prot. n. 29089 del 17/07/2025) che qui s'intendono riportate.

- II. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.”.*
- III. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- IV. Di dare atto, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”.*
- V. Di dare atto che i Comune di ANCONA e di CAMERATA PICENA, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, sono tenuti alla vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione e che restano salve le competenze delle

autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, ai Comuni di ANCONA e CAMERATA PICENA.
- VIII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- IX. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 17/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: BLASSETTI CRISTIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.07.05
Fascicolo 2021/607

Determinazione n. 922 del 17/07/2025